

Oggetto: Procedura aperta n DAC.0267.2021 per la fornitura di “ROTAIE R350HT”
– Lotto n.1 CIG: 90392744E1 - Lotto n. 2 CIG: 90392988AE – Lotto n.
3 CIG: 903930701E.

RISCONTRO CHIARIMENTI

QUESITO 1

Notiamo che lo schema di contratto riprende una formula ed un'indicizzazione, utilizzata nel 2018, che stipula: La variazione del prezzo è legata unicamente alla variazione dell'indice ISTAT relativa ai prezzi della produzione dei prodotti industriali codice “ATECO” 24.1, relativo a “Siderurgia”.

Nella nostra esperienza questo indice non riflette accuratamente la variazione dei costi di produzione delle rotaie.

Di fatto, RFI lo ha rimpiazzato in maggio 2021 à l'occasione della procedura DAC.0073.2021, con gli indici riportati di seguito, legati da una formula ponderata:

- Minerale ferroso (M) - <https://www.siderweb.com/prezzi/dettaglio/167>;
- Carbone da coke (C) - Analisi dei prezzi dell'acciaio | it.SteelOrbis.com – Carbone da Coke - Coking coal australiano V:25.5% CFR Cina;
- Rottame (R) - <https://www.siderweb.com/prezzi/dettaglio/211>.

Ci chiediamo quindi se fosse possibile confermare gli indici recentemente utilizzati et sopra riportati o anche simili (come per esempio quelli pubblicati da CRU che è un riferimento internazionale accreditato e riconosciuto), piuttosto che l'indice ATECO 24.1 che riflette soltanto i prezzi di vendita di un paniere di prodotti siderurgici che sono di fatto molto diversi dalle rotaie?.

RISPOSTA AL QUESITO 1

Si conferma quanto previsto nello schema di contratto.

QUESITO 2

In aggiunta a quanto già chiesto rispetto a l'indicizzazione legata alla variazione del Minerale ferroso, il Carbone da coke, ed il Rottame, al fine di riflettere più precisamente i costi di produzione dei blumi e delle rotaie, sarebbe possibile integrare una componente costo energia (gas et/ou elettricità) ?

Per esempio se elettricità : European Energy eXchange German Power Futures in EUR/MWh - Website : www.eex.com.

RISPOSTA AL QUESITO 2

Via dello Scalo Prenestino,25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300



Si conferma quanto risposto al quesito 1

QUESITO 3

In aggiunta a quanto già chiesto rispetto a l'indici, invece di un coefficiente moltiplicatore del prezzo, potrebbe RFI considerare una formula in cui si aggiungono o sottraggono dal prezzo base, degli ammontari in Euro, che riflettono l'aumento o la diminuzione del costo delle varie componenti : Minerale ferroso, Carbone, Rottame, Energia, ognuno moltiplicato per la percentuale rispettiva necessaria alla produzione di 1 tonnellata di acciaio ?

Per esempio : Prezzo base + (o -) 966Kg di Rottame x (variazione nel tempo del suo costo) + (o -) 320Kg di Minerale ferroso x (variazione nel tempo del suo costo) + (o -) 56Kg di Carbone x (variazione nel tempo del suo costo) + (o -) 734Kg di Energia x (variazione nel tempo del suo costo).

RISPOSTA AL QUESITO 3

Si conferma quanto risposto al quesito 1.

QUESITO 4

Notiamo che nell'allegato rfq_5100 – DAC.0267.2021 al punto Parametri Economici sono previste le colonne "Quantità", "Offerta", "Prezzo Unitario Minimo", "Prezzo Unitario Massimo", "Offerta Totale"

Secondo la nostra comprensione le Quantità sono immutabili, et l'offerta deve essere formulata in termini di prezzo in Euro in modo tale che prezzo moltiplicato quantità, per le tre lunghezze di rotaie menzionate, dia un totale in Euro per il lotto.

Non ci é tuttavia chiaro quale é l'intento delle colonne «Prezzo Unitario Minimo» et «Prezzo Unitario Massimo » potreste cortesemente chiarire?.

RISPOSTA AL QUESITO 4

Premesso che il quesito posto non è di chiara ed univoca interpretazione, l'allegato rfq_5100 – DAC.0267.2021, di cui si fa menzione, è un "report di stampa" (documento di sola consultazione che si può stampare o scaricare dopo aver fatto accesso alla RDO); pertanto si precisa che i campi "prezzo unitario minimo" e "prezzo unitario massimo" possono essere ignorati nella formulazione dell'offerta.

QUESITO 5

Lo schema de contratto, alla pagina 12, Art. 6bis, punto 4 scrive: Tutte le Forniture oggetto del presente appalto sono compensate con i prezzi, indicati nella Distinta dei Materiali (Allegato n 9).

Tuttavia non ci sembra di trovare tale allegato, come descritto. Potreste chiarire?.

RISPOSTA AL QUESITO 5

Per quanto riguarda l'allegato 9 richiamato alla pagina 12 dell'art. 6bis comma 4, si evidenzia che il n. 9 è un refuso. Si precisa altresì che all'atto della formalizzazione del contratto, verrà inserito l'allegato distinta materiali che conterrà i prezzi unitari offerti in sede di gara.



QUESITO 6

Lo schema di contratto, alla pagina 37, Art. 22, punto 1 scrive: I materiali dovranno essere consegnati presso gli impianti indicati nella specifica d'ordine, ovvero presso gli impianti che RFI comunicherà al momento della comunicazione di approntamento al collaudo finale (e comunque con almeno 15 gg di anticipo rispetto alla scadenza dei termini di consegna).

La specifica d'ordine include normalmente volumi per più impianti.

Conoscere con un certo anticipo, ed in maniera progressiva, le destinazioni di consegna è indispensabile per riservare le tracce con Merci Italia.

Sarebbe possibile definire ed includere nel contratto una procedura di attribuzione e comunicazione delle destinazioni che sia un po' precisa in modo da poter lavorare in maniera organizzata?

RISPOSTA AL QUESITO 6

Si conferma quanto indicato nell'art.22 dello schema di contratto.

QUESITO 7

Il Documento di Gara Unico Europeo allegato al Bando in corso precisa, alla pagina 12 lettera B – Capacità economica e finanziaria, la richiesta di calcolo di Punteggio Sintetico Finale che è atteso superiore a 18.

Questo punto, richiesto dalla procedura del DAC 0279-2018, non è stato più richiesto per le procedure più recenti quali la DAC 0073-2021 ed anche la DAC 0214-2021

Ci chiediamo quindi se fosse possibile aggiornare il documento DGUE della gara in corso, per adeguarlo conformemente a quanto richiesto per le procedure più recenti, e quindi di fatto escludere questo punto?

RISPOSTA AL QUESITO 7

Si conferma quanto previsto dalla Lex Specialis di gara.

QUESITO 8

Sapendo che, in più dei tests di laboratorio, soltanto un periodo di test prolungato in rete permette di confermare l'affidabilità di una rotaia R350HT, ci chiediamo se oltre a quanto precisato dalla Specifica Tecnica di Fornitura, il processo di qualificazione prevede anche un periodo di test in rete.

Potreste chiarire per cortesia ?

Ed in caso affermativo, quale sarebbe la durata minima di test in rete ?.

RISPOSTA AL QUESITO 8

No, vale quanto previsto nella specifica tecnica di fornitura posta a base di gara.

QUESITO 9

Nel caso di contestazioni da parte del fornitore, tra l'altro riguardanti l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 4.3 della bozza di Contratto, l'art. 8, comma 5, del medesimo Contratto («In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, previste nel successivo art. 26 (Penalità), in cui il Fornitore è incorso»), comporta il blocco del pagamento della o delle fatture oggetto di contestazione.

Pertanto, il citato art. 8, comma 5, esclude – nei fatti ed illegittimamente, a parere di chi scrive – la possibilità che il fornitore possa contestare l'applicazione di penali da parte di RFI, atteso che: (i) di norma, le somme fatturate sono molto più elevate delle somme



oggetto di penalità e (ii) i tempi di risoluzione della contestazione, che non essendo limitati da disposizioni previste dal Contratto, possono rivelarsi molto lunghi (anche di diversi mesi).

Tanto premesso, il quesito per il quale si sollecita risposta é: Sulla base di quali motivazioni ed, in particolare, di quali disposizioni della vigente normativa di settore la Stazione Appaltante giustifica la legittimità e l'applicabilità dell'art. 8, comma 5, del Contratto?.

RISPOSTA AL QUESITO 9

Si conferma quanto previsto nei documenti di gara.

QUESITO 10

Con riferimento all'Art.7 della bozza di Contratto ed in considerazione della estrema volatilità dei Mercati di Materie Prime, Energia, Certificazione Emissioni CO2 e Trasporto si chiede di voler concordare una formula di rev. prezzi che possa garantire al meglio il regolare svolgimento della fornitura nel comune interesse. In mancanza la quotazione dei materiali oggetto di fornitura potrebbe risultare impossibile.

RISPOSTA AL QUESITO 10

Si conferma quanto risposto al quesito 1.

QUESITO 11

Si chiede che l'Art. 6 bis – punto 3 (schema di contratto) sia reso non applicabile perché non si conoscono i luoghi delle Forniture al momento della sottoscrizione del contratto.

RISPOSTA AL QUESITO 11

Causa refuso, l'art. 6bis, comma 3, è modificato come segue: *“Il Fornitore – come da dichiarazione annessa all’offerta presentata in gara e conservata agli atti di RFI – ha preventivamente preso visione delle condizioni locali, acquisendo piena conoscenza ed accettando incondizionatamente ogni limite, vincolo ed onere dipendente dalla natura delle forniture, dall’attività ferroviaria, e di quant’altro dovesse derivare dall’esecuzione delle Forniture.”* Al riguardo si allega lo Schema di Contratto opportunamente modificato in REV. 1.

QUESITO 12

Schema di contratto – Articolo 22 – punto 1

Presumiamo che, come nelle gare/contratti passati, lo scarico sarà effettuato da RFI, poiché questo non è tecnicamente e logisticamente fattibile per le varie destinazioni.

Si prega di confermare

RISPOSTA AL QUESITO 12

Trattasi di refuso, si conferma che lo scarico è a carico di RFI. Al riguardo si allega lo Schema di Contratto opportunamente modificato in REV. 1.

QUESITO 13

Schema di contratto - Articolo 22 – punto 2:

Le bolle di consegna e le dichiarazioni di conformità non possono essere trasmesse min. 7 giorni prima della spedizione. Di norma, tali documenti sono redatti il giorno della



consegna effettiva e trasmessi tramite PEC entro un giorno lavorativo.
Invece l'esatta quantità di spedizione e la data di arrivo prevista possono essere trasmesse almeno 7 giorni prima.

Si prega di confermare che la procedura è corretta.

RISPOSTA AL QUESITO 13

Si conferma quanto disposto all'articolo 22 punto 2.

QUESITO 14

Schema di contratto - Articolo 22 – punto 3:

si prega di specificare meglio quando potranno iniziare le attività logistiche.

RISPOSTA AL QUESITO 14

Si conferma quanto disposto all'articolo 22 punto 3.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Alessio Sammartino